

CONTROLLO

Ancora incertezze sulla decorrenza delle dimissioni dei sindaci

di Fabio Landuzzi

La sentenza della [**Corte di Cassazione n. 9416 del 12 aprile 2017**](#) segna un nuovo, e non felice, tassello sull'annosa ed **irrisolta questione** della **decorrenza degli effetti delle dimissioni dei sindaci** di società di capitali. Il tema da sempre oggetto di dibattito è riassumibile nel seguente interrogativo: in caso di **dimissioni di uno o di più sindaci**, se manca il numero sufficiente di supplenti per garantire la prosecuzione del collegio nella sua interezza, la **cessazione ha effetto immediato** oppure si determina **una prorogatio**, e quindi gli effetti decorreranno solamente dal momento della **ricostituzione dell'organo di controllo**?

Ebbene, la sentenza della **Cassazione** propende per questa **seconda soluzione**. Lo fa partendo dal constatare che è obiettivamente **controverso in dottrina e in giurisprudenza** quale debba essere la decorrenza di effetti della **rinuncia all'incarico** da parte di un sindaco di società di capitali; in modo particolare se possa estendersi analogicamente ai sindaci la disposizione di cui all'[**articolo 2385, cod. civ.**](#), sulla **proroga degli amministratori**. Secondo la Cassazione, diversamente da quanto accade per gli amministratori, per i sindaci sono previsti i supplenti, i quali sono già in carica dal momento dell'accettazione dell'incarico. Anzi, secondo la Cassazione, proprio la previsione della necessaria **nomina dei supplenti** è l'evidente espressione di un'**esigenza di continuità dell'organo di controllo**, la quale – prosegue la Suprema Corte – è del tutto analoga all'esigenza di continuità dell'organo di amministrazione; di conseguenza, **se non è possibile ricostituire il collegio** con il subentro automatico dei supplenti, si rende **necessaria un'applicazione analogica della disciplina della proroga**.

Questo arresto giurisprudenziale riaccende quindi un dibattito, per la verità mai sopito, dovuto ad una **lacuna legislativa** che meriterebbe di essere una volta per tutte risolta. Molti sono infatti i riferimenti di **dottrina** autorevole e di **giurisprudenza** che si pongono **in contrasto** con quanto affermato in questa recente sentenza della Suprema Corte (per tutti: le **Massime H.E.1 e I.D.3** del Notariato del Triveneto; le **Norme di comportamento del Collegio sindacale** pubblicate dal CNDCEC; il documento di Unioncamere Toscana di maggio 2013; **Tribunale di Milano**, 2 agosto 2010; Tribunale di Bari, 2 febbraio 2013; ecc.).

Inoltre, osservata la questione sotto un mero profilo giuridico, va ricordato che la rinuncia all'incarico è un **atto unilaterale recettizio** il quale produce effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario. Allora, ammettere che il povero sindaco dimissionario resti in carica anche **contro la sua manifesta volontà**, espressa con la formale rinuncia, ha il significato di **comprimere ingiustificatamente** il diritto del professionista alla libera disponibilità di **recedere dall'incarico** assunto.

Non va poi dimenticato l'esito del quesito che venne posto dal CNDCEC al Ministero dello Sviluppo Economico (risposta resa con la [circolare n. 3687/C del 2016](#)), riguardo alla identificazione del soggetto avente il diritto di cancellare dal Registro imprese il sindaco dimissionario. La questione riguardava il caso dell'**inerzia degli amministratori** rispetto all'obbligo di cui all'[articolo 2400, comma 2, cod. civ.](#), ai sensi del quale la cessazione del sindaco deve essere iscritta nel Registro delle imprese "a cura degli amministratori" nel **termine di 30 giorni**. Domanda: cosa può fare il **sindaco dimissionario** se gli amministratori non iscrivono la sua cessazione al Registro imprese? Nella risposta resa dal **MiSE**, viene dapprima evidenziato come la norma imponga un obbligo per gli amministratori il cui ritardo, o la cui omissione, comporta la sanzione ex [articolo 2630, cod. civ.](#).

Prosegue poi la nota del MiSE osservando come in questo caso si realizzi **un contrasto** fra una norma che pone a carico degli amministratori un obbligo, e **l'interesse dei sindaci** apparentemente disarmati. La **soluzione individuata dal MiSE** è che, una volta trascorso il termine di 30 gg., entro cui gli amministratori devono dare pubblicità legale alla cessazione del sindaco dimissionario, il **Registro imprese** possa essere a tale scopo **sollecitato da un soggetto esterno** ai sensi dell'[articolo 9 della Legge 241/1990](#). Quindi, **trascorsi inutilmente i 30 gg.**, la pubblicità si attua per via del **procedimento di iscrizione d'ufficio** della cessazione del sindaco dimissionario, ai sensi dell'[articolo 9, Legge 241/1990](#), a seguito della segnalazione attivata dallo stesso sindaco cessato.

In conclusione, la nota del MiSE sembra confermare **la non applicazione della prorogatio** alle dimissioni del sindaco, oltre ad offrire una **soluzione adeguata** per i professionisti in tutte le situazioni in cui un'omissione degli amministratori rischia di consolidare un'asimmetria grave fra la **situazione reale** e quella **apparente** che continuerebbe a figurare presso il Registro delle imprese.

Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SULL'ATTIVITÀ DEL
REVISORE LEGALE E DEL COLLEGIO SINDACALE**

Scopri le sedi in programmazione >